



# Città di Solferino

Provincia di Mantova

## **REGOLAMENTO COMUNALE**

**per**

**“LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ**

**AGRO-ALIMENTARI**

**TRADIZIONALI LOCALI.**

**ISTITUZIONE DELLA DE.C.O.”**

(Denominazione comunale di origine)

Approvato con deliberazione CC n. 58

del ... 21.12.2015 .....

COPIA

## INDICE

- Art. 1 – Finalità
- Art. 2 - Istituzione della De.C.O.
- Art. 3 - Istituzione di un Albo Comunale delle iniziative e manifestazioni
- Art. 4 - Istituzione del Registro De.C.O.
- Art. 5 - Utilizzo del marchio De.C.O.
- Art. 6 - Revoca e sospensione della concessione
- Art. 7 - Richieste ai fini dell' iscrizione nel Registro
- Art. 8 – Commissione
- Art. 9 - La struttura organizzativa
- Art. 10 - Iniziativa comunale
- Art. 11 - Le tutele e le garanzie
- Art. 12 - Le attività di coordinamento
- Art. 13 - Istituzione di una speciale sezione della Biblio-mediateca comunale
- Art. 14 - Riferimento alle normative statali e regionali
- Art. 15 - Norme finali

\* \* \*

## **Art. 1**

### **Finalità**

1. Il Comune individua, ai sensi dell'art. 3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D.Lgs.18/08/2000 n.267 tra i propri fini istituzionali anche, in particolare, l'assunzione di adeguate iniziative dirette a promuovere ogni forma d'intervento culturale a sostegno del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro-alimentari riferite a quei prodotti, loro confezioni, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale sono motivo di particolare interesse pubblico e come tali meritevoli di valorizzazione.
2. Il Comune, a questo riguardo, assume attività che, nel rispetto della legge, comportano l'affermazione sostanziale del principio di valorizzazione di cui al precedente comma e la loro attuazione.
3. In particolare l'azione del Comune si manifesta mediante:
  - a) l'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari e loro tradizionali lavorazioni e confezioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, e promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità attraverso l'istituzione di un albo comunale delle manifestazioni riguardanti le produzioni agro-alimentari e di un registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine);
  - b) l'assunzione di iniziative di valorizzazione a favore di quei prodotti agro-alimentari, che a motivo del loro consistere culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti;
  - c) l'intervento, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata alla individuazione di ogni fonte che, per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo, sia meritevole di attenzione;
  - d) la promozione ed il sostegno di iniziative esterne, anche attraverso interventi finanziari diretti, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di enti, soggetti singoli ed associati, singoli e privati a favore delle associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la

salvaguardia dei beni culturali e tradizionali nell'ambito delle attività agro-alimentari e che non abbiano alcun fine di lucro.

- e) il rilascio di un marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine), al fine di attestare l'origine del prodotto oltre alla sua composizione e produzione secondo apposito "Disciplinare di Produzione" per ogni singolo prodotto, che verrà approvato con delibera di Giunta Comunale sentita la Commissione di cui al successivo art.8.

## **Art. 2**

### **Istituzione della De.C.O.**

1. Per i fini di cui al presente regolamento è istituita la De.C.O. "Denominazione Comunale di Origine", per attestare l'origine dei prodotti ed il loro legame storico e culturale con il territorio del Comune di Solferino;
2. Agli effetti del presente regolamento, per "prodotti locali" si intendono i prodotti agro-alimentari e loro tradizionali lavorazioni e confezioni ottenuti secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale.

## **Art. 3**

### **Istituzione di un Albo Comunale delle iniziative e manifestazioni**

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art.9, un apposito Albo in cui sono iscritte le iniziative e le manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agro-alimentari che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale dalle stesse destato, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.
2. L'elenco ufficiale delle manifestazioni da iscrivere nell'albo è approvato dalla Giunta Comunale su proposta dell'ufficio competente, ed è soggetto a periodico aggiornamento.
3. E' previsto che l'iscrizione sia concessa alle manifestazioni che abbiano avuto luogo nel territorio comunale per almeno 2 anni consecutivi.

## **Art.4**

### **Istituzione del Registro De.C.O. - Marchio**

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art.9 un apposito registro per i prodotti tipici agro-alimentari che ottengono la De.C.O.

2. L'iscrizione nel registro vale ad attestare l'origine locale del prodotto, la sua composizione e le modalità di produzione, secondo apposito disciplinare o scheda identificativa

3. Nel registro sono annotati, in ordine cronologico di riconoscimento:

- i prodotti a denominazione comunale di origine (De.C.O.);
- le imprese che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.C.O. sui loro prodotti in quanto rispondenti al disciplinare-tipo (o alle indicazioni della scheda descrittiva);
- gli estremi della deliberazione di Giunta Comunale che dispone l'iscrizione e le eventuali successive modificazioni.

4. Con proprio provvedimento, la Giunta Comunale approverà il marchio De.C.O., definendone forma e contenuto; lo stesso è di esclusiva proprietà comunale.

## **Art.5**

### **Utilizzo del marchio De.C.O.**

1. Il Comune di Solferino, proprietario del marchio De.C.O. può avvalersi dello stesso in ogni occasione ritenga ciò utile ed opportuno.

2. L'utilizzo del marchio De.C.O. è gratuito.

3. Ai fini della tracciabilità, il produttore che cede a terzi per la successiva vendita o trasformazione il prodotto De.C.O., deve comunicare al Comune il nominativo dell'acquirente.

## **Art. 6**

### **Revoca o sospensione della concessione**

1. In caso di accertati abusi nell'utilizzo del marchio De.C.O., o di violazione del disciplinare di produzione o di utilizzo improprio dello stesso marchio, il Responsabile delle attività produttive, diffida il concessionario a cessare i comportamenti abusivi e intima il rispetto del Regolamento, della concessione o del disciplinare. In caso di inadempimento da parte del concessionario nei termini specificati dalla diffida, la concessione può essere revocata o sospesa, sentita la commissione comunale, con determinazione motivata dal responsabile del servizio, fatta comunque salva ogni azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione. La concessione è altresì revocata nel caso di gravi violazioni delle normative igienico-sanitarie.

2. Per l'accertamento degli abusi ed ogni altro conseguente adempimento, il Responsabile del servizio competente si può avvalere della Polizia Locale.

## Art. 7

### Procedura per l'attribuzione della De.C.O. e l'iscrizione nel registro

1. Le segnalazioni inerenti i prodotti da iscrivere nel registro De.C.O. possono essere avanzate da chiunque ne abbia interesse.
2. Le istanze per l'attribuzione della De.C.O. devono essere corredate da una adeguata documentazione in carta libera, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo, in particolare dovranno essere indicati:
  - il nome del prodotto;
  - l'area geografica di produzione;
  - le caratteristiche del prodotto e le metodiche di produzione, lavorazione e conservazione consolidate nel tempo in base agli usi locali uniformi e costanti;
  - i materiali e le attrezzature specifiche utilizzate per la preparazione, il condizionamento e l'imballaggio dei prodotti;
  - la descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e/o stagionatura.

La modulistica per le segnalazioni e le richieste di iscrizione al registro De.C.O. è reperibile presso il S.U.A.P. e sul sito web del Comune di Solferino

3. Sulla ammissibilità della iscrizione nel registro della De.C.O. si pronuncia la Commissione Comunale di cui all'art. 8, nominata dal Sindaco, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta corredata da tutti gli allegati.
4. La Commissione verificherà se il prodotto segnalato ha le caratteristiche per l'iscrizione al registro De.C.O. e predisporrà, per ogni singolo prodotto che propone di iscrivere, una scheda identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche, ovvero, ove lo ritenga necessario, un disciplinare di produzione.
5. Completata l'istruttoria, la Commissione presenterà le proprie proposte alla Giunta Comunale che deciderà in merito ai prodotti da iscrivere nel registro De.C.O. approvando contestualmente le schede identificative o i disciplinari di produzione dei singoli prodotti che saranno vincolanti per la concessione del De.C.O.
6. L'accoglimento della richiesta viene comunicata al richiedente, unitamente agli estremi di iscrizione nel registro (numero e data) e alle modalità di utilizzo del logo; alla comunicazione sono allegati copia della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto e il modello del marchio.
7. Una volta iscritti nel registro De.C.O. i prodotti tipici potranno fregiarsi del marchio "De.C.O." completato dal relativo numero di iscrizione.
8. Le iniziative, manifestazioni, attività e connesse produzioni iscritte nell'Albo di cui all'art. 3, possono fregiarsi della scritta De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) per tutti i prodotti denominati.

## **Art.8**

### **Commissione**

1. La Commissione di cui al precedente art. 7, comma 3 composta da:
  - Sindaco o un suo delegato, in qualità di presidente;
  - n.1 esperto del settore agro-alimentare;
  - n.1 esperto del settore gastronomico locale./rappresentante degli operatori in forma singola o associata.
2. Funge da segretario un dipendente dell'Amministrazione Comunale
3. Il presidente potrà eventualmente richiedere l'assistenza di un consulente, scelto tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o esperienza, in relazione alla specifica tipologia di prodotto.
4. L'attività della commissione è a titolo gratuito.
5. La commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo.

## **Art. 9**

### **La struttura organizzativa**

1. La struttura organizzativa a cui viene attribuita la competenza in ragione degli adempimenti previsti dal presente Regolamento è definita nell'ambito dell'organizzazione del servizio SUAP (Sportello Unico Attività Produttive)
2. Il Responsabile della struttura di cui al comma precedente è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente Regolamento.

## **Art. 10**

### **Iniziativa comunale**

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente Regolamento.
2. Il Comune individua le forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal Regolamento.
3. Il Comune, altresì, ricerca, ai fini De.C.O., forme di collaborazione con enti o associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari di cui al presente Regolamento, anche attraverso le forme associative previste dalla normativa in materia.

## **Art. 11**

### **Le tutele e le garanzie**

1. Il Comune , nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune e' tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli art. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 .

## **Art. 12**

### **Le attività di coordinamento**

1. Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente Regolamento, attua mediante i propri organi di governo - Giunta comunale e Sindaco - forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni culturali che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agro-alimentari, riferita alle corrispondenti espressioni locali.

## **Art. 13**

### **Istituzione di una speciale sezione della Biblio-mediateca comunale**

1. Nell'ambito della Biblioteca comunale viene istituito uno spazio documentale, aperto all'ordinaria prevista consultazione pubblica, dove vengono raccolte e catalogate tutte le pubblicazioni, anche di espressione giornalistica, afferenti alla cultura agro-alimentare locale.

## **Art. 14**

### **Riferimento alle normative statali e regionali**

1. Le normative di cui al presente Regolamento s'ispirano ai principi di cui alle normative statali e regionali vigenti, conseguentemente queste costituiscono un limite, rispetto alle discipline dalle stesse previste, all'applicazione del Regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo.



## **Art. 15**

### **Norme finali**

1. Il presente Regolamento, entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.